



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori URSO, CIRIANI, GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, IANNONE, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, LA PIETRA e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2018

Introduzione degli articoli *24-ter* e *24-quater* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale per i pensionati stranieri di origine italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge – prendendo spunto dall’attuale normativa fiscale di favore vigente in alcuni Paesi, anche europei, per i cittadini stranieri che decidano di trasferirsi in essi (è il caso, in particolare, della disciplina portoghese dei cosiddetti « residenti non abituali ») – intende introdurre, anche nel nostro ordinamento, un sistema fiscale speciale agevolato per talune categorie di « nuovi residenti », ossia per i pensionati stranieri di origine italiana che si trasferiscano in Italia.

La proposta riproduce parzialmente l’impianto (e lo spirito) della regolamentazione introdotta dalla legge di bilancio 2017 in materia di tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La legge 11 dicembre 2016, n. 232, infatti, aveva introdotto nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 una specifica disposizione – l’articolo 24-bis – volta a disciplinare un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Il presente provvedimento circoscrive la platea soggettiva dei beneficiari, limitandola ai pensionati stranieri di ceppo italiano e – al contempo – rafforza la portata incentivante della misura.

Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione vigente, si introduce un ulteriore articolo (il 24-ter) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in cui si specifica che i pensionati di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia, in una qualsiasi regione, possono optare per l’assoggetta-

mento ad un’imposta sostitutiva agevolata, per dieci anni, dei redditi percepiti all’estero derivanti da pensioni e assegni assimilati, a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia, per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Per effetto dell’esercizio dell’opzione, dunque, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’Irpef. L’imposta non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

In ogni caso restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti del citato articolo 24-bis. In particolare: l’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate; le persone fisiche indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione; l’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione; l’opzione è revocabile; su richiesta del soggetto che eser-

cita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le medesime condizioni previste. In tal caso l'importo dell'imposta sostitutiva è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari.

Dalla nuova agevolazione fiscale si attendono effetti sostanzialmente positivi per il bilancio dello Stato e impatti significativi sulla crescita economica complessiva, sia in termini produttivi che occupazionali. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta saranno destinate alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da pensioni e all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale corrisposto ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate.

Infine si introduce un ulteriore articolo (il 24-*quater*) al citato testo unico in cui si prevede che siano totalmente esentati dalle im-

poste sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni i pensionati stranieri di origine italiana che si trasferiscano in Italia ed effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

Si ritiene che il presente disegno di legge possa complessivamente costituire un efficace strumento di sostegno all'economia generale nazionale, in grado di attivare un processo di sviluppo locale anche grazie all'incremento dei consumi e degli investimenti atteso dal reinsediamento di molte aree del nostro Paese, e in particolare di quelle meridionali. Inoltre il percorso virtuoso di crescita che le nuove previsioni fiscali senz'altro innescheranno, contribuirà certamente a colmare quel divario (anche in termini competitivi) esistente tra Nord e Sud, favorendo e incentivando lo sviluppo in particolare delle aree più disagiate del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri di origine italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia ed esenzione fiscale per coloro che effettuano un investimento)

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 24-ter. - *(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di origini italiane che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)* - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000

per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.

Art. 24-quater. - (Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di origini italiane che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) - 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 24-bis e 24-ter, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia beneficiano, per i primi dieci periodi d'imposta, della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:

a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;

b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nel territorio nazionale di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro ».

Art. 2.

(Destinazione delle maggiori entrate)

1. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva di cui

all'articolo 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

€ 1,00